



**PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI
LASCIAPASSARE PER VEICOLI TARGATI
AEROPORTO DI ROMA - FIUMICINO**

**Edizione: 1
Revisione: 2
27 Settembre 2021**

FLUSSO APPROVATIVO DOCUMENTO		
Redazione	Funzione	Nominativo
Elaborato	SMR – ACO - Tesseramento	Anna Repici, Barbara Pierantonio
Verificato	SMR – ACO - Tesseramento	Claudio Morlupo
Autorizzato	SCZ – Security Manager	Massimo Ilariucci

Sommario

1.	APPLICABILITÀ.....	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3.	SOGGETTI RESPONSABILI.....	3
3.1.	Gestore Aeroportuale.....	3
3.2.	ENAC.....	4
4.	SOGGETTO RICHIEDENTE.....	4
5.	TIPOLOGIA DI LASCIAPASSARE	5
5.1.	Lasciapassare permanente.....	5
5.2.	Lasciapassare temporaneo – accesso con scorta	5
6.	PROCEDURA RILASCIO LASCIAPASSARE.....	6
7.	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL LASCIAPASSARE	6
8.	DURATA	7
8.1.	Gestore Aeroportuale e società controllate	7
8.2.	Le C.N.A. e i Prestatori di Servizi di assistenza a terra per le categorie per le quali è prevista la certificazione ENAC ai sensi del D. Lgs 18/99 che abbiano sottoscritto con il Gestore un contratto che regoli l'attività specifica svolta sullo scalo di durata uguale o superiore a due anni	7
8.3.	Altri Operatori	7
8.4.	Enti di Stato	8
9.	RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RILASCIO.....	8
10.	RESTITUZIONE DEL LASCIAPASSARE PER VEICOLI.....	8
11.	RINNOVI	8
12.	LASCIAPASSARE PER VEICOLI SCADUTI, DETERIORATI, SMARRITI O RUBATI.....	8
13.	CONTROVERSIE	9
14.	CIRCOLAZIONE DEI MEZZI IN AIRSIDE	9
15.	PERIODO TRANSITORIO	9
16.	ELENCO ALLEGATI.....	9

EDIZIONI E REVISIONI

Edizione	Revisione	Data
1	0 - Intero Documento	Dicembre 2020
1	1 – Aggiornamento cap. 7 e 8.3	24 Febbraio 2021
1	2 – Aggiornamento cap. 4 e 8.2	27 Settembre 2021

1. APPLICABILITÀ

Le previsioni della presente procedura si applicano a tutti mezzi targati per i quali venga avanzata richiesta di ingresso, anche temporaneo, nell'area lato volo dell'aeroporto, qualora sia stata accertata una necessità operativa. I lasciapassare per mezzi targati, rilasciati nell'ambito di quanto previsto dalla presente procedura, non sono da intendersi, a nessun fine, come attestazioni di efficienza dei mezzi. L'idoneità di ogni mezzo a circolare in airside è diretta responsabilità del titolare/utilizzatore del mezzo ed è soggetta a diversa procedura disciplinata nel Manuale d'Aeroporto (“Autorizzazione alla circolazione in airside”).

E' vietato introdurre un mezzo che per tipologia, caratteristiche e dimensioni possa circolare su strada (immatricolabile e targabile) all'interno dell'area airside senza targa.

Ai mezzi targati è fatto assoluto divieto rimuovere la targa dal veicolo.

Per i veicoli senza targa, non autorizzati a circolare su strade pubbliche, e che riportino all'esterno in modo chiaramente visibile il logo della società ed il numero identificativo, si applica l'esenzione prevista al p.1.2.6.9 del Regolamento (UE) 2015/1998, e pertanto non sarà necessario il rilascio di un lasciapassare.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento del Parlamento e del Consiglio 300/2008
- Regolamento (UE) 2015/1998
- Codice della Navigazione art. 718
- Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile

3. SOGGETTI RESPONSABILI**3.1. Gestore Aeroportuale**

In ottemperanza al PNS, il Gestore Aeroportuale, tramite il proprio Ufficio Tesseramento, è responsabile dell'emissione dei lasciapassare per veicoli targati con particolare riferimento a:

- completezza e rispondenza dell'istanza presentata dal richiedente;
- esistenza di un motivo legittimo/necessità operativa per l'accesso alle aree sterili (in osservanza a quanto riportato nel PNS 1.2.1.1.2.);

- tipologia di lasciapassare da rilasciare in ragione della richiesta e delle esigenze operative in relazione alla configurazione delle aree aeroportuali riportata nel Programma di sicurezza dell'aeroporto;
- creazione e gestione dell'archivio e della documentazione inherente i lasciapassare per veicoli emessi.

Il gestore aeroportuale garantisce, in ogni momento, l'accesso al database dell'Ufficio tesseramento agli ispettori di security dell'ENAC.

3.2. ENAC

L'ENAC è responsabile dell'attività di vigilanza e controllo relativa alla corretta applicazione di quanto previsto nella presente procedura per il rilascio dei lasciapassare per i veicoli targati. La suddetta attività di vigilanza e controllo è da espletarsi tramite attività ispettiva svolta a campione secondo programmi predisposti dalla Direzione aeroportuale competente con l'utilizzo di specifica check list. A tal fine all'ENAC è garantito l'accesso al database dell'Ufficio tesseramento della società di gestione aeroportuale.

4. SOGGETTO RICHIEDENTE

Il soggetto richiedente il lasciapassare per veicoli è responsabile, in via esclusiva, della correttezza e veridicità delle informazioni e dei dati indicati nell'istanza di richiesta, consapevole delle responsabilità previste, in particolar modo, dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. Tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati (quali Autorità, Enti di Stato, operatori aeroportuali, operatori commerciali, sub concessionari, sub appaltatori, fornitori ecc.) che richiedano l'accesso alle aree aeroportuali dovranno dimostrare l'esistenza di una esigenza operativa. Per l'accesso del mezzo il richiedente deve dichiarare la necessità operativa evidenziando la difficoltà o impossibilità di svolgere le proprie mansioni senza l'ausilio del veicolo.

Aeroporti di Roma, le C.N.A., i Prestatori di servizio di assistenza a terra e/o Autoproduttori di cui al D.Lgs. 18/99 (certificati secondo le categorie 2 e/o 3, oppure certificati per le categorie 5.7 e 11 con più di 100 dipendenti a contratto a tempo determinato) devono nominare una o più persone, per un massimo di 5, designate alla presentazione delle istanze, trasmettendone i nominativi ed i relativi documenti all'Ufficio Tesseramento che dovrà essere informato di qualsiasi variazione.

I sotto indicati soggetti possono richiedere il lasciapassare per:

- i propri mezzi
- i mezzi delle società con le quali sono in essere rapporti di natura contrattuale (contratti di appalto, sub appalto o fornitura). In quest'ultimo caso sarà necessario presentare copia del contratto a dimostrazione della necessità operativa.

Sono autorizzati a presentare istanza per il rilascio del lasciapassare i soggetti appartenenti a Enti e/o Società di seguito elencate:

- Enti di Stato
- Fornitore di servizi di navigazione aerea (E.N.A.V.)

- Prestatori di servizi di assistenza a terra, sia per le categorie certificate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, certificati da ENAC, sia per le categorie non soggette a certificazione (quali vettori in autoproduzione e prestatori di servizi di cui alla categoria 1 del citato decreto);
- Società di Gestione Aeroportuale
- Vettori – Compagnia di Navigazione Aerea (CNA)
- Subconcessionari di locali ubicati in airside
- Autoproduttori di Servizi di assistenza a terra
- Ditta di manutenzione aeronautica non soggetta a certificazione
- Imprese di Sicurezza designate
- Fornitore Conosciuto di Forniture per l’Aeroporto
- Società Fornitrice di Servizi in regime di appalto che opera in apron.

5. TIPOLOGIA DI LASCIAPASSARE

Sono previste le seguenti tipologie di lasciapassare per veicoli:

- un lasciapassare permanente per i veicoli che operano stabilmente
- un lasciapassare temporaneo – accesso con scorta, rilasciato per il periodo necessario all’espletamento delle funzioni per le quali viene richiesto.

5.1. Lasciapassare permanente

Sullo scalo di Fiumicino esistono due tipi di lasciapassare per veicoli:

- “Verde” include l’airside compresa la perimetrale ad eccezione dell’area di manovra
- “Rosso” include tutta l’area di movimento comprese le perimetrali e l’area di manovra.

Fac simile layout lasciapassare

AEROPORTO LEONARDO DA VINCI ROMA FIUMICINO	
LASCIAPASSARE PERMESSI MEZZI AREA DI APRON	
MARCA MODELLO: TARGA: N° SOC.: ENTE RICH.: SOCIETA': SCADENZA: N° PROGR.: <i>CAMPO NOTE ES: DUPLICATO</i>	
Il presente permesso deve essere esposto	

AEROPORTO LEONARDO DA VINCI ROMA FIUMICINO	
LASCIAPASSARE PERMESSI MEZZI AREA DI MANOVRA	
MARCA MODELLO: TARGA: N° SOC.: ENTE RICH.: SOCIETA': SCADENZA: N° PROGR.: <i>CAMPO NOTE ES: DUPLICATO</i>	
Il presente permesso deve essere esposto	

5.2. Lasciapassare temporaneo – accesso con scorta

In circostanze eccezionali è possibile far accedere un mezzo nell'area airside attraverso l'emissione di lasciapassare ‘accesso con scorta’ previo assolvimento degli adempimenti previsti al par. 7 ad esclusione delle lettere d) ed f).

Tale lasciapassare avrà una durata massima di 24 ore. Inoltre non potranno essere rilasciati più di 3 lasciapassare ogni 30 gg per lo stesso mezzo. La scorta, sia in ingresso che in uscita, dovrà essere effettuata da ADR - Sicurezza Operativa, previo accordo sulla disponibilità e tempistica.

In deroga a quanto sopra stabilito, le Forze di Polizia del dispositivo di sicurezza aeroportuale possono fare accedere in airside mezzi dotati di lasciapassare ‘accesso con scorta’ scortandoli sotto la propria responsabilità. In questo caso il ‘lasciapassare con scorta’ verrà rilasciato da ADR a fronte di una semplice richiesta scritta dell’Ente di Stato.

Fac simile layout Accesso con scorta

AEROPORTO LEONARDO DA VINCI ROMA FIUMICINO	
LASCIAPASSARE PERMESSI MEZZI ACCESSO CON SCORTA	
MARCA MODELLO: TARGA: N° SOC.: ENTE RICH.: SOCIETA': SCADENZA: N° PROGR.: <i>CAMPO NOTE ES: SCORTATO DA FF.OO.</i>	
Il presente permesso deve essere esposto	

6. PROCEDURA RILASCIO LASCIAPASSARE

Tutte le richieste di lasciapassare redatte in formato dattiloscritto o in stampatello secondo i modelli riportati in allegato devono essere inoltrate al gestore aeroportuale almeno **10 giorni lavorativi** antecedenti alla data a partire dalla quale è necessario garantire l'accesso.

Una volta acquisita la richiesta da parte del soggetto richiedente, sarà cura di ADR predisporre la fase istruttoria che precede il rilascio. I lasciapassare si concretizzano in contrassegni da esporre stabilmente sui mezzi stessi e verranno consegnati unicamente previa restituzione del precedente (se emesso).

7. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL LASCIAPASSARE

Per il rilascio/rinnovo del lasciapassare è necessario presentare la seguente documentazione:

- a) Richiesta del lasciapassare redatta su carta intestata del Soggetto Richiedente, sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo delegato, secondo il modello allegato alla presente procedura (allegato 1);
- b) Documento che attesta la proprietà o la titolarità all'utilizzo del mezzo (CdP, Contratto di leasing etc)
- c) Libretto di circolazione fronte e retro in corso di validità con attestazione delle avvenute revisioni o del documento unico di circolazione (dal 1 gennaio 2019 a seguito del decreto interministeriale trasporti – giustizia del 23 ottobre 2017);
- d) Titolo che regola l'attività specifica svolta dal soggetto richiedente sullo Scalo (es. contratti di cui cap. 6.2 del Regolamento di Scalo)
- e) Polizza RC Auto in corso di validità con espressa operatività in ambito Aeroportuale e/o polizza RCT in corso di validità estesa alla Circolazione dei veicoli in ambito aeroportuale. Entrambe le garanzie devono avere un massimale complessivo finale pari almeno ad € 77.500.000,00 (settantasettemilonicinquecentomila/00 euro) e il predetto massimale è da intendersi senza franchigia. Qualora l'Assicuratore di riferimento non si rendesse disponibile a rilasciare detta copertura in assenza di franchigie, dovrà essere espressamente previsto sul contratto assicurativo l'obbligo dell'Assicuratore di risarcire integralmente il terzo danneggiato (ovvero senza applicazione di nessuna franchigia). Entrambe le suddette polizze dovranno in ogni caso prevedere un'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti di ADR.
- f) Qualora per la polizza RC Auto l'Assicuratore di riferimento non si rendesse disponibile a concedere l'estensione dell'operatività anche in ambito aeroportuale con suddette specifiche, o ove la copertura RC Auto non fosse applicabile, gli operatori saranno tenuti a sottoscrivere idonea copertura assicurativa di RCT come sopra indicata.

8. DURATA

Il lasciapassare ha le seguenti validità distinte per tipologie di soggetti:

8.1. Gestore Aeroportuale e società controllate

I lasciapassare avranno una durata massima di anni 5.

Nel caso di mezzi utilizzati a fronte di un contratto di leasing/noleggio, il lasciapassare non potrà avere durata superiore alla scadenza del contratto stesso.

Qualora durante il periodo di vigenza del lasciapassare venisse riscontrata la decadenza delle polizze, il Gestore aeroportuale sosponderà il lasciapassare.

8.2. Le C.N.A. e i Prestatori di Servizi di assistenza a terra per le categorie per le quali è prevista la certificazione ENAC ai sensi del D. Lgs 18/99 che abbiano sottoscritto con il Gestore un contratto che regoli l'attività specifica svolta sullo scalo di durata uguale o superiore a due anni

I lasciapassare avranno una durata massima di anni 5.

Nel caso di mezzi utilizzati a fronte di un contratto di leasing/noleggio, il lasciapassare non potrà avere durata superiore alla scadenza del contratto stesso.

Qualora durante il periodo di validità del lasciapassare venisse riscontrata la decadenza delle polizze o la rescissione del contratto, il Gestore aeroportuale sosponderà il lasciapassare.

8.3. Altri Operatori

I lasciapassare per veicoli hanno una scadenza stabilita in funzione della richiesta effettuata o della scadenza più breve tra:

- la validità della copertura assicurativa (RCA e/o RCT in ambito aeroportuale) di cui al par. 7 punti e) ed f) della presente procedura;
- la durata del contratto di appalto/subappalto/fornitura in essere;
- la durata dell'eventuale contratto di leasing/noleggio.

8.4. Enti di Stato

Gli Enti di Stato, al fine di ottenere l'emissione di un lasciapassare per i mezzi dell'amministrazione pubblica di appartenenza che hanno necessità di operare in airside, dovranno presentare una richiesta ad ADR – Ufficio Tesseramento redatta su carta intestata con le seguenti indicazioni:

- tipo e caratteristiche del mezzo,
- numero di targa
- dichiarazione che il mezzo è assicurato.

I lasciapassare avranno una durata massima di anni 5.

9. RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RILASCIO

Sia per le prime richieste che per i rinnovi dei lasciapassare, ADR fornirà alla Società/Ente richiedente indicazione delle integrazioni documentali necessarie. Trascorsi 10 gg, in mancanza delle integrazioni richieste, ADR rigetterà la pratica di rilascio del lasciapassare. In caso di rinnovo ADR comunicherà alla società che, alla scadenza del permesso in corso di validità, il mezzo dovrà essere condotto fuori dall'airside a cura e onere della società stessa.

10. RESTITUZIONE DEL LASCIAPASSARE PER VEICOLI

Il lasciapassare per veicoli deve essere immediatamente restituito al Gestore aeroportuale:

- a) su richiesta dell'ENAC e/o del Gestore aeroportuale; oppure
- b) quando il veicolo non ha più necessità di accedere all'area sterile; oppure

c) alla scadenza.

Ogni operatore deve inoltre comunicare tempestivamente ad ADR l'eventuale rinuncia all'impiego, per alienazione o trasferimento ad altra sede, di mezzi dotati di lasciapassare, riconsegnando il permesso ad ADR che provvede alla cancellazione dei suddetti mezzi dall'elenco dei lasciapassare attivi.

11. RINNOVI

Successivamente al primo rilascio del lasciapassare, il Soggetto Richiedente deve presentare ad ADR, nei 10 giorni lavorativi precedenti la scadenza dello stesso, l'istanza di rinnovo con la documentazione riportata al paragrafo 7.

12. LASCIAPASSARE PER VEICOLI SCADUTI, DETERIORATI, SMARRITI O RUBATI

Il Soggetto titolare del lasciapassare per veicoli, in caso di smarrimento o furto, deve immediatamente:

- presentare denuncia all'Autorità di Polizia;
- informare il Gestore aeroportuale presentando copia della denuncia.

Il Gestore aeroportuale, ricevuta l'informativa del furto o smarrimento del lasciapassare per veicoli, disabilita senza ritardo il lasciapassare all'accesso in airside ed aggiorna la trasmissione dell'elenco dei lasciapassare smarriti/rubati/scaduti a tutti i varchi di accesso.

Al fine di richiedere l'emissione del duplicato la società titolare del mezzo deve allegare copia della suddetta denuncia alla richiesta presentata ad ADR. L'emissione del duplicato di un lasciapassare in corso di validità deve intendersi come rinnovo (v. par. 7). Qualora a seguito delle verifiche da parte di ADR o delle autorità preposte al controllo dell'accesso in airside, venga rilevato un mezzo con lasciapassare scaduto o illeggibile oppure mancante, anche nei casi nei quali sia stata presentata richiesta di ristampa del lasciapassare per deterioramento oppure sia stata effettuata denuncia di furto o di smarrimento, il mezzo verrà inibito all'accesso in airside, secondo quanto previsto dal Regolamento di Scalo e, se già presente in airside, dovrà essere condotto fuori dall'area sterile a cura ed onere della società titolare dell'utilizzo del mezzo.

13. CONTROVERSIE

Il gestore aeroportuale è responsabile del procedimento di rilascio dei titoli che autorizzano l'accesso in aeroporto dei mezzi sulla base della presente procedura.

L'ENAC è responsabile del controllo e della vigilanza delle attività poste in essere dal gestore aeroportuale.

L'ENAC è altresì il soggetto competente a dirimere qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al procedimento di emissione dei titoli abilitativi.

In particolare la Direzione aeroportuale competente per territorio sarà responsabile della definizione dell'esito della procedura:

- tutte le volte che vi sia difformità di posizione tra il soggetto richiedente ed il gestore aeroportuale emittente, al fine di assicurare l'esercizio non discriminatorio di tutte le attività in ambito aeroportuale;
- nei casi di sospensione e/o ritiro dei lasciapassare per i veicoli a seguito del venir meno dei requisiti che

ne hanno giustificato il rilascio o qualora ricorrono gravi motivi inerenti la sicurezza aeroportuale.

14. CIRCOLAZIONE DEI MEZZI IN AIRSIDE

Per tutto ciò che attiene i requisiti e le dotazioni dei mezzi per la circolazione in Airside si rimanda al Manuale d'Aeroporto.

15. PERIODO TRANSITORIO

Gli attuali “permessi mezzi” continueranno ad avere validità sino alla loro naturale scadenza e, per quanto attiene ai mezzi non targati, saranno considerati come attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 14. Allo scadere del permesso:

- i mezzi targati dovranno esibire il lasciapassare valevole per un massimo di anni 5;
- i mezzi non targati saranno privi di lasciapassare.

16. ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 Richiesta di lasciapassare per veicoli

Fac simile da riportare su carta intestata del richiedente

AEROPORTI DI ROMA UFFICIO TESSERAMENTO
AEROPORTO DI FIUMICINO

- ACCESSO CON SCORTA** per il giorno: _____ / _____ / _____ dalle ore: _____ alle ore: _____
- RICHIESTA LASCIAPASSARE PER VEICOLI** valido fino al _____
- RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE** valido fino al _____

RICHIEDENTE (Ente/Società): _____

Telefono: _____ E-mail: _____

Necessità operativa di accesso: _____

PRIMA EMISSIONE **RINNOVO** **DUPPLICATO**

Permesso n. _____ **Scadenza** _____ / _____ / _____

AUTOVETTURA **AUTOCARRO** **RIMORCHIO**

ALTRO (specificare) _____

Società utilizzatrice o proprietaria del mezzo _____

E-mail (per le successive comunicazioni) _____

Marca e modello _____

Targa _____

N° sociale _____

Colore/Zone di accesso: **Verde** (Apron e perimetrale)

Rosso (inclusa Area di Manovra)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE
LEGALE RAPPRESENTANTE